



Impianto sportivo Comunale di Via S. Agata “Pista di auto modellismo”

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale: Pista di automodellismo
Ente affidante	Comune di Castiglion Fibocchi
Tipo di affidamento	Esternalizzazione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto
Durata del contratto	Cinque anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Adeguamento servizio già svolto
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Castiglion Fibocchi

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Lara Fontani
Ente di riferimento	Comune di Castiglion Fibocchi
Area/servizio	Servizio associato Organizzazione e Gestione dei Servizi Scolastici e Culturali tra l'Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune di Castiglion Fibocchi
Telefono	0575 47484 – 4
Email	scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it
Data di redazione	Febbraio 2019



SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni con Legge n. 148 del 14 settembre 2011, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, la disciplina applicabile è attualmente quella dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con Legge n. 221/2012, il quale testualmente dispone: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla predetta norma in riferimento all'affidamento in concessione a terzi del servizio di pista di automodellismo del Comune di Castiglion Fibocchi.

La Legge Regionale Toscana n.6 del 03/01/2005 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali) all'art. 3 testualmente dispone:

" 1. Gli enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;*
- b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all' art. 2 che ne facciano richiesta all'affidatario;*
- c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;*
- d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;*
- e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;*




- f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

2. Nel regolamento gli enti pubblici territoriali possono altresì individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera e) .

3. In assenza del regolamento di cui al presente articolo, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 .”

In conformità alla citata L.R. 6/2005 con Delibera C.C. n. 15 del 19/05/2015 è stato approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE”, che all’art. 5 disciplina le forme di gestione, individuate nelle seguenti: a) direttamente dal Comune; b) concesse in gestione in via preferenziale, sulla base di procedura selettiva ad evidenza pubblica, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. In tal caso l’ufficio tecnico comunale effettuerà la valutazione economica per determinare il prezzo annuo da porre a base d’asta, con l’espressa condizione che il gestore assuma a proprio carico gli oneri relativi alle pulizie, custodia degli impianti e degli accessori, la loro manutenzione ordinaria, compresa quella delle attrezzature, le spese per consumo luce, acqua e riscaldamento, con obbligo di intestazione delle relative utenze, garantendo la gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l’apertura nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l’utilizzo da parte degli assegnatari in uso.



SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La gestione della pista di automodellismo non può essere svolta direttamente dal Comune, dal momento che questo non possiede personale qualificato per la gestione degli impianti, né ha la possibilità di effettuare nuove assunzioni, visti i vincoli statali.

Il servizio consiste nell'affidare in concessione il coordinamento, l'organizzazione delle attività nonché la conduzione tecnica e gestione dei seguenti impianti sportivi:

Pista di automodellismo di Via S. Agata.

Le strutture immobili ed i beni mobili saranno consegnati a mezzo di apposito verbale di consistenza, depositato agli atti d'ufficio. Gli stessi beni dovranno essere restituiti alla scadenza nelle stesse condizioni in cui sono stati presi in consegna, salvo il normale deperimento d'uso e le carenze derivanti dalla mancata manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione comunale o da fatti non imputabili al gestore. I danni provocati da cause di forza maggiore (alluvioni, frane, terremoti ecc.) nonché quelli provocati da terzi nelle ore di non vigilanza dovranno essere comunicati immediatamente al Comune. Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio fra le parti, che redigeranno apposito verbale.

La Società si impegna a gestire gli impianti e le attrezzature concesse, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 5 agosto 2009, n. 106, e a nominare, all'interno della Società, tutte quelle figure previste dalla normativa in oggetto (Responsabile della Sicurezza, ditta che provvede alla revisione periodica degli impianti, alla manutenzione dei mezzi estinguenti e uscite di sicurezza, da comunicare al Servizio associato Organizzazione e Gestione dei Servizi Scolastici e Culturali tra l'Unione dei Comuni del Pratomagno e il Comune di Castiglion Fibocchi.).

L'affidatario è responsabile dei danni alla struttura e a terzi, derivanti da incuria o da insufficiente manutenzione dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro in esso presente in quanto funzionale alla sua gestione, mentre il comune è responsabile dei danni derivanti da vizi strutturali. In ordine alle predette responsabilità, ciascuna delle parti è tenuta a garantire adeguata copertura assicurativa.

La società o qualunque soggetto terzo che utilizzi l'impianto, è altresì responsabile dell'incolumità fisica di quanti partecipano a diverso titolo (atleti, accompagnatori, giudici di gara, spettatori ecc....) alle attività organizzate all'interno dell'impianto.



Per tale ragione, la società, oltre a dotarsi di specifica copertura assicurativa per le attività organizzate direttamente, è altresì tenuta a richiedere, prima di permettere l'utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi, l'esibizione della polizza assicurativa da questi stipulata a copertura della predetta responsabilità.

Saranno di esclusiva competenza dell'affidatario i proventi che questo introiterà per la gestione dell'impianto sportivo, ed in particolare i proventi derivanti dalle tariffe delle manifestazioni direttamente organizzate.

In ordine ai predetti introiti ed attività, rimane di esclusiva responsabilità dell'affidatario il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.

Tutte le tariffe applicate dal gestore, ivi comprese quelle per la concessione ad altre società ed associazioni del territorio comunale e non, dovranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale di concerto con la società.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

UGUAGLIANZA

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico - fisiche e socio - economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti.

Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

IMPARZIALITÀ

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

CHIAREZZA E TRASPARENZA

All'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/03 e successive modificazioni



SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La modalità di affidamento prescelta è la concessione della gestione degli impianti sopra richiamati con assunzione di ogni onere di ordinaria gestione e delle eventuali utenze previo pagamento di un canone annuo quantificato in €. 100 a base d'asta.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La scelta della concessione consente al Comune di non dover impiegare personale interno per l'ordinaria gestione di ufficio e per le attività di manutenzione ordinaria (sistemazione impianti, servizi etc).

Poiché le società sportive sul territorio sono più di una, si procede ad una selezione pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiedendosi, oltre ad un incremento del canone offerto, progetti educativi ed aggregativi in genere, con attenzione particolare rivolta ai minori del territorio.

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lara Fontani